



COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE

PROVINCIA DI PISTOIA

Via Pietro Leopoldo n° 10/24 - 51028 San Marcello Pistoiese (Pistoia) - P.IVA 00135600476

6° AREA - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE E PATRIMONIO

Fax 0573/621294 - Emergenze 348.2656060 (festivi e orario non di ufficio)

Orario di Ricevimento - martedì e giovedì dalle 09,00 alle 13,00

ALLEGATO H al bando di gara prot. 2016/3771

CAPITOLATO D'ONERI

CANONE

La gestione viene conferita a fronte della corresponsione del canone annuo come risultante dall'esperimento della gara che dovrà essere versato in 12 rate mensili entro il giorno 5 di ogni mese.

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico all'IBAN IT85J0626070520000046021C01 presso la Tesoreria Comunale "Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia" oppure mediante versamento diretto al Tesoriere Comunale.

Il pagamento del canone non potrà essere ritardato per nessun motivo od eccezione, in caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di mora come per legge.

OBBLIGAZIONI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario è tenuto a:

- mantenere la struttura in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza provvedendo in particolare all'esecuzione di tutte le manutenzioni ordinarie che si renderanno necessarie;
- riconsegnare la struttura puntualmente alla scadenza contrattuale in buono stato, come accertato e trascritto nel verbale di immissione in possesso;
- consentire al Comune, tramite suoi addetti, l'accesso all'impianto, previo avviso, durante la concessione;
- corrispondere la tariffa TA.RI. nonché ogni tassa o contributo dovuti per legge compresi gli oneri relativi alla stipula della convenzione;
- intestare a proprio nome le utenze quali luce, acqua e gas, ecc.....;
- rendere disponibile l'impianto, previo accordo tra comune e affidatario, per l'esecuzione di eventuali lavori di manutenzione straordinaria qualora si rendessero necessari;
- utilizzare e far utilizzare l'impianto nel rispetto delle norme vigenti e con tutte le cautele e precauzioni del caso, nello specifico l'affidatario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche (DLgs. 81/2008 e s.m.i.) ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali; al riguardo si specifica che il Comune sarà totalmente sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, lesioni e quanto altro possa verificarsi a persone o cose a causa della gestione dell'impianto e del suo utilizzo, restando pertanto il concessionario totalmente responsabile;
- rispettare tassativamente tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci.
- attivare a proprie spese tutte le necessarie pratiche per l'esercizio delle attività presso il competente SUAP associato;
- eseguire i lavori e le opere necessarie ed obbligatorie indicate nell'art.7 del bando;
- dare corso alle attività e agli eventuali progetti di migliorie presentati nell'offerta tecnica entro i termini indicati nella stessa;
- segnalare immediatamente agli uffici comunali della 6^a Area per fax al numero 0573/621294 o comunque per scritto, anche tramite PEC all'indirizzo: comune.sanmarcellopistoiese@pec.it, la necessità di qualsiasi intervento o di eventuali danni subiti dalla struttura, anche a causa di forza maggiore (piogge, alluvioni, frane, terremoti) e comunque ogni evento che interessi la buona conservazione ed il regolare funzionamento della stessa
- presentare agli uffici della 6° area del Comune un rendiconto annuale circa l'attività svolta all'interno della struttura contenente altresì l'ultimo bilancio contabile disponibile.

Per tutta la durata dell'affidamento è vietata la cessione anche parziale del contratto di concessione, a pena di nullità

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del puntuale rispetto di tutte le obbligazioni previste dal contratto l'affidatario deve presentare, contestualmente alla stipula della convenzione, idonea cauzione definitiva pari alla percentuale del 10% rispetto all'importo di aggiudicazione rapportato a tutta la durata dell'affidamento con le seguenti modalità:

- in contanti o in titoli di debito pubblico;
- mediante fideiussione bancaria;
- mediante polizza assicurativa fidejussoria;
- mediante polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385;

Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente e Patrimonio

Federica Strufaldi - 0573/621241 federica.strufaldi@comunesanmarcello.it; Alessia Burattini - 0573/621298 alessia.burattini@comunesanmarcello.it;

Meri Venturi - 0573/621287 meri.venturi@comunesanmarcello.it; Camilla Filippini - tel.0573/621209 camilla.filippini@comunesanmarcello.it;

Paolo Massaini - 0573/621206 paolo.massaini@comunesanmarcello.it

La garanzia può essere costituita in contanti tramite versamento dell'importo alla tesoreria comunale presso la "Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia" con la causale : "Cauzione definitiva per l'affidamento del "laghetto del ponte sospeso".

La garanzia costituita con fidejussione o polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La cauzione definitiva deve avere una validità temporale non inferiore alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita dichiarazione liberatoria del Comune.

La cauzione sarà restituita a contratto concluso e ad accertamento della regolare esecuzione del contratto dopo la soluzione di ogni eventuale controversia.

L'Amministrazione comunale, fatti salvi i maggiori danni, potrà rivalersi sulla cauzione:

- a) a copertura delle spese necessarie a limitare gli effetti negativi di qualsivoglia inadempimento ivi compreso la mancata corresponsione del canone nel corso dell'appalto;
- b) a copertura delle spese di indizione di una nuova gara di affidamento del servizio in oggetto, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempienza della Ditta, ivi compresi gli eventuali maggiori oneri conseguenti all'applicazione di maggiori corrispettivi;
- d) per risarcire il danno che l'Amministrazione Comunale abbia patito in corso di esecuzione del contratto, ivi compreso il danno da immagine.

In tali casi, qualora la cauzione venga in tutto o in parte incassata, il suo ammontare dovrà essere ripristinato entro 10 giorni , pena la risoluzione del contratto.

La cauzione potrà essere svincolata dietro esplicito nulla osta del Comune di San Marcello Pistoiese. Il mancato pagamento del premio non potrà essere opposto al Comune di San Marcello Pistoiese.

L'affidatario risponde, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi alla struttura, anche se causato da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi attività, manifestazione o esibizione organizzata dall'affidatario. A tal fine produce al momento della sottoscrizione del contratto, con effetto dalla data di decorrenza dello stesso e per tutta la sua durata, le seguenti polizze assicurative:

- a) Polizza responsabilità civile verso terzi (RCT), per i rischi connessi all'uso dell'intero impianto, con massimale minimo di euro 5.000.000,00 per sinistro, per persona (dipendenti, collaboratori della stazione appaltante e terzi) e per danni a cose; resta ferma la responsabilità del concessionario anche per danni eccedenti tale massimale;
- b) Polizza incendio e atti vandalici nella forma "Incendio in nome e per conto del proprietario" con massimale di euro 300.000,00;
- c) Polizza per danni all'impianto (rischio locatario) su un valore di € 300.000,00;

REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il Comune si riserva la facoltà di sciogliere la convenzione per i seguenti motivi:

1. gravi e inderogabili esigenze di pubblico interesse;
2. gravi inadempienze contrattuali previa formale diffida ad adempiere;
3. in caso di utilizzo dell'impianto per finalità diverse per le quali è stato affidato o per mancato funzionamento dello stesso;
4. sostanziale modifica dello statuto dell'affidatario;
5. cessione a terzi della presente convenzione;
6. violazione di qualunque norma al cui rispetto l'affidatario è tenuto;
7. mancata manutenzione ordinaria della struttura;
8. mancato reintegro della fidejussione entro i termini stabiliti
9. inosservanza delle disposizioni contenenti nel vigente Codice di Comportamento del Comune di San Marcello Pistoiese

CONTROVERSIE

Per tutte le contestazioni che dovessero insorgere in dipendenza della convenzione, anche per quanto non espressamente contemplato e non risolte amichevolmente tra le parti, sarà competente il Foro di Pistoia.

DISPOSIZIONI FINALI

Le Parti hanno l'obbligo di osservare il DPR 62/2013 nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento del Comune di San Marcello Pistoiese.

Ai sensi dell'art. 53 co. 16 ter del dlgs 165/2001, l'affidatario sottoscrivendo la convenzione, attesta di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Per quanto non espressamente stabilito nella convenzione, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia del codice civile.

Tutte le spese inerenti la convenzione, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'affidatario.